

Allegato **D** STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
..... **al numero** "EquiAzione APS"
di repertorio **58667**

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "EquiAzione APS". L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117

L'associazione, inoltre, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera dell'organo direttivo.

Articolo 2

La sede legale dell'associazione è definita in sede di assemblea soci.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata.

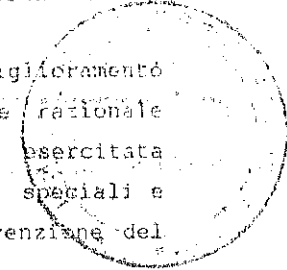
TITOLO II: FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

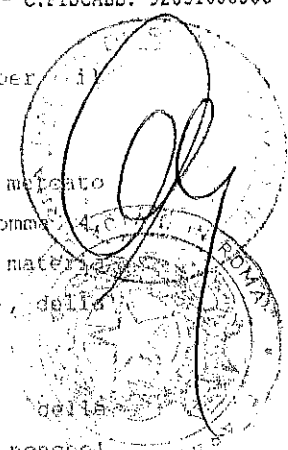
L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione in particolare ai sensi dell'art 5 comma 1 del d.lgs del 3 luglio 2017 n 117 eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. interventi e prestazioni sanitarie;
3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- 
- 
5. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));
 6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 7. formazione universitaria e post-universitaria;
 8. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 10. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 11. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 12. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 13. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
 14. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 15. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa,

e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- 
16. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 5 giugno 2016, n. 106;
 17. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero della Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 18. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 19. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 20. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 21. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 22. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 23. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 24. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 25. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 26. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.11779 .

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

Articolo 5

L'associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.

Le attività sportive dilettantistiche svolte dall'Associazione non sono di carattere agonistico ma hanno finalità di promozione sociale e di sostegno alle fasce deboli della popolazione: disabili, individui a rischio di emarginazione sociale e di devianza. L'associazione promuove inoltre l'uguaglianza e l'integrazione, combattendo ogni forma di discriminazione razziale fattivamente mediante le proprie attività. L'associazione si adopera con attività a carattere prevalentemente volontario per lo sviluppo delle identità locali e per il sostegno alle popolazioni locali.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione e l'obbligo di impiegarli per realizzare le attività istituzionali.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 6

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi. L'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie.

TITOLO III - SOCI

Articolo 7

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con approvazione siglata da parte di un membro del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 8

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per i soci minorenni tale diritto deve ritenersi attribuito ex lege ai soggetti investiti della potestà genitoriale, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Articolo 9

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e inappellabile.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.
- d) Il Revisore

Articolo 11

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di maggio per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio

preventivo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il Segretario vice-presidente e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione mail, sito web o telefono, almeno 8 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse un massimo di tre deleghe per socio.

Il socio può intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, che può essere diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni o fino a revoca o dimissioni degli stessi membri. La revoca di un membro del consiglio direttivo avviene su votazione a maggioranza assoluta dei membri del Direttivo, durante riunione del Consiglio Direttivo stesso.

Venendo a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può non provvedere a surrogarli fino al raggiungimento del limite minimo previsto dal presente statuto. In caso un membro del Consiglio Direttivo venga revocato e il Consiglio Direttivo decida di surrogarlo, l'Assemblea dei soci dovrà eleggere un nuovo membro tra i soci che verranno candidarsi.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nel corso della sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Consiglio Direttivo stabilisce a chi conferire la rappresentanza legale dell'associazione.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle deliberazioni programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione, ha il compito di gestire il patrimonio dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione regolamenti che dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio in bozza entro il 20 aprile di ogni anno e lo sottopone all'assemblea soci per l'approvazione

Il Segretario redige i verbali; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa; redige i bilanci; cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica 4 anni, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal segretario Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione.

Articolo 14

Il revisore è nominato dall'assemblea dei soci nel caso si prefiguri l'obbligatorietà dello stesso come previsto dall'art 30 d.lgs 117/2017 e dura in carica 4 anni. Esso svolge le seguenti funzioni:

- Verifica la gestione contabile;
- Verifica la gestione della cassa;
- Verifica il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore.

Il revisore deve essere un professionista indipendente e qualificato in grado di assolvere pienamente alla funzione in parola.

Articolo 15

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 16

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Il consiglio direttivo dell'associazione ha facoltà di costituire un fondo patrimoniale vincolato, distinto dal fondo di gestione affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso terzi. La gestione di tale fondo è in carico al Consiglio Direttivo dell'associazione che ne riferisce in Assemblea soci annualmente.

Articolo 17

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio è redatto in conformità con le linee guida emanate con Decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali GU n°186 del 8 agosto 2019.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI- REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 18

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il presente Statuto è composto da N° 20 articoli disposti su 9 pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 28 Maggio 2023 in Velletri

Il presidente dell'assemblea _____

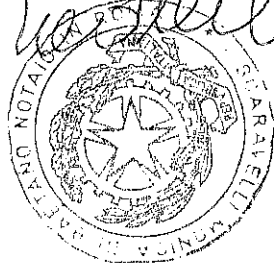
Il segretario dell'assemblea _____

REPERTORIO N. 58466

ESTRATTO AUTENTICO

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Monica Scaravelli, Notaio in Roma, con studio in Via Capodistria n. 7, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, di aver estratto quanto precede dalle pagine 2016/50, 2016/51, 2016/52, 2016/53, 2016/54, 2016/55, 2016/56, 2016/57 e 2016/58, del libro Adunanze e deliberazioni dell'Assemblea della "EQUIAZIONE APS" con sede in Velletri (Roma) Via Crocetta Vivaro n. 7, codice fiscale 92031080580, libro regolarmente vidimato, bollato e tenuto ai sensi di legge.

Roma li 6 luglio 2023

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Monica Scaravelli, Notaio in Roma, con studio in Via Capodistria n. 7, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto precede è estratto conforme dello Statuto dell'associazione sportiva dilettantistica "EQUIAZIONE APS", con sede in Velletri (Roma), allegato sotto la lettera "D" all'atto a mio rogito in data 6 luglio 2023, Rep. n. 58467/8434, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 10 luglio 2023 al n. 19279 Serie 1T.

Roma lì ventotto marzo duemilaventiquattro.

Firmato Digitalmente Notaio Monica Scaravelli.